

ALL.A)

ATTO AGGIUNTIVO AL COMODATO D'USO REP.14/2000 DEL 31/03/2000

STIPULATO CON IL COMUNE DI AGEROLA

L'anno duemilatredici il giorno del mese di in Napoli, nella sede della Regione Campania, alla via Metastasio 25 – Napoli sono presenti:

- 1) la REGIONE CAMPANIA – C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, nella persona del Coordinatore dell'AGC Demanio e Patrimonio Ing. Pietro Angelino, nato a Caivano (NA) il 08/12/1951 e domiciliato per la carica in via Metastasio, 25 – Napoli in virtù della delega di cui alle Delibere di G.R. n. 3466 del 3/6/2000 e n.250 del 31/05/11;
- 2) il Comune di Agerola C.F. 00559860630 nella persona del nato a il e domiciliato per la carica in Agerola presso la Casa Municipale alla Via ponte n.3

PREMESSO CHE :

- a) nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare disponibile, la Regione Campania annovera il complesso immobiliare denominato "Colonia Montana principe di Napoli " in località San Lazzaro nel Comune di Agerola distinto in catasto alla partita 560 fg.18 p.lla 247-341;
- b) con deliberazione n.1576 del 10/03/2000 la Giunta Regionale concedeva in comodato d'uso al Comune di Agerola il succitato complesso immobiliare;
- c) in data 31/03/2000 veniva stipulato il relativo atto registrato in Castellammare di Stabia in data 12/04/2000 al num. 730 serie II;
- d) all'art.5 di detto comodato la durata del comodato veniva fissata in anni venticinque a decorrere dalla data di stipula e p, pertanto, scadente il 31/03/2025;
- e) con deliberazione n.404 del 31/07/2012 la Giunta Regionale stabiliva:
 - 1) *di dare attuazione alla linea di intervento a1 dell'Attività a di cui all'Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, mediante la definizione di un Piano*

Regionale di Intervento, composto da specifiche proposte progettuali, che perseguano, sulla base delle strategie e degli obiettivi comuni definiti dall'Accordo di Programma sottoscritto tra il MiBAC e la Regione Campania in data 18 Febbraio 2009, la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio di interesse storico, artistico, architettonico e paesistico afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate, ai fini dell'incremento dell'offerta turistica campana;

2) di stabilire che le predette proposte progettuali contemplino:

2.1.interventi di restauro e recupero del patrimonio di valore storico, artistico, architettonico, archeologico e paesistico, strettamente funzionali alla fruibilità dello stesso anche ai fini turistici, quale naturale completamento del processo di valorizzazione e diffusione dell'asset culturale;

2.2.azioni funzionali all'inserimento del bene recuperato nel contesto produttivo del territorio di riferimento anche attraverso le creazione di reti turistiche in una logica di sistema;

2.3.la descrizione del modello gestionale proposto per l'utilizzo della struttura ad intervento ultimato con l'indicazione, a pena di revoca del finanziamento, dell'assunzione dell'obbligo di gestione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dall'avvio a regime e con l'indicazione, a pena di revoca del finanziamento, dell'assunzione dell'obbligo di garantire i livelli occupazionali dichiarati anche attraverso il ricorso a stage formativi destinati a giovani laureandi e/o laureati nelle materie tecniche o economiche-gestionali nel settore della comunicazione e dell'informazione;

3) di stabilire che, nella formulazione delle proposte progettuali, siano rispettati i seguenti limiti percentuali:

3.1. una quota percentuale non inferiore al 70% del costo della proposta, destinata al

recupero e alla riqualificazione, sia strutturale che funzionale, di emergenze storico-artistiche, archeologiche ed architettoniche e di aree di particolare pregio culturale e paesaggistico, nonché interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie ad altri standard normativi;

3.2. una quota percentuale non superiore al 20% del costo della proposta, finalizzata al miglioramento dell'accessibilità fisica e all'adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione delle risorse del patrimonio culturale, attraverso la dotazione di infrastrutture e di servizi materiali ed immateriali;

3.3. una quota percentuali non superiore al 10% del costo della proposta, finalizzata alle operazioni di messa a sistema delle emergenze storico-artistiche, archeologiche, architettoniche e paesaggistiche ricadenti nel contesto di riferimento della proposta progettuale, attraverso il potenziamento o la creazione di servizi innovativi finalizzati a promuoverne e a migliorarne la conoscenza e la fruibilità.

4) di stabilire, altresì, che:

4.1. in armonia e in linea con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), la destinazione d'uso dei beni culturali oggetto di intervento sia compatibile con il carattere storico, artistico, architettonico, archeologico e paesistico dei beni/siti interessati e tale da non creare pregiudizio alla conservazione e all'integrità dei beni/siti stessi;

4.2. costituiscono Ambiti di intervento i beni/siti culturali di cui agli elenchi che allegati sub A e sub B al presente provvedimento ne formano parte integrante, in uno con il relativo contesto di riferimento;

4.3. per contesto di riferimento si intende il territorio del Comune in cui ricade il bene/sito culturale interessato. Il contesto di riferimento può, altresì, ricomprendere territori di Comuni limitrofi e/o di uno o più Comuni non limitrofi, qualora il bene o i beni culturali

in essi presenti, oltre ad essere strettamente funzionali alla creazione di un unico sistema culturale, costituiscano un valore aggiunto ai fini dell'efficacia e della capacità di impatto economico-sociale della proposta progettuale.

4.4. possono presentare proposte progettuali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, anche ai sensi dell'Accordo stipulato in data 18.2.2009 tra il MiBAC e la Regione, le Province, nel cui territorio ricadano i beni/siti oggetto della proposta di recupero e riuso funzionale, e i Comuni della Campania, in forma singola o associata, che:

4.4.1. abbiano la proprietà di tali immobili;

4.4.2. abbiano la disponibilità del Bene/Sito interessato derivante da accordi preventivamente sottoscritti con i proprietari di tale bene/sito, in virtù dei quali sono stati preventivamente autorizzati ad effettuare le azioni di recupero e riuso;

4.4.3. abbiano formulato per tali beni, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del decreto legislativo del 28 maggio 2011 n. 85, istanza per il trasferimento gratuito e l'acquisizione della proprietà di beni appartenenti al patrimonio culturale statale, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione, il cui esito positivo è definito nel corso dell'attività concertativo-negoziale di cui al successivo punto 7.2.2.;

4.5. i Comuni, in forma singola o associata, potranno presentare una sola proposta progettuale; in caso di partecipazione a forma associativa potranno aderire ad un solo partenariato;

f) l'Avviso pubblico allegato alla citata deliberazione di G.R. num. 404 del 1/07/2012 al punto 4.4. dell'art.6 prevede come requisito di partecipazione al bando “ *la dimostrazione della proprietà o della piena disponibilità dell'immobile o sito oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore a 20 anni dalla presentazione della domanda*” e, pertanto, l'attuale scadenza del comodato (31/03/2025) in essere non consente al Comune di Agerola la partecipazione al

Bando;

- g) Il Comune di Agerola con nota prot. 10469 del 20/12/2012 acquisita agli atti del Settore in data 20/12/2012 al num. prot.2012.946305 ,nell'allegare copia della Deliberazione Consiliare num. 44/2012 con la quale veniva approvata "*l'idea progettuale di recupero e valorizzazione del Complesso ex Colonia Montana Principe di Napoli*" richiedeva una proroga del termine di scadenza del contratto di comodato in essere al fine di partecipare al bando di cui alla richiamata delibera di G.R. num. 404/2012;

TANTO PREMESSO

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La durata del comodato in essere è prorogata di ulteriori anni dieci e, pertanto, la nuova scadenza è fissata a tutto il 31/03/2035. Qualora il Comune di Agerola non rientrasse nei finanziamenti di cui alla richiamata deliberazione di G.R. num. 404/2012 la durata del comodato resta confermata a tutto il 31/03/2025.

Art. 3

Il comodatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Campania gli esiti della istanza di finanziamento.

Art. 4

Restano valide tutte le altre clausole del comodato in essere .

Art. 5

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 6

Le parti di comune accordo convengono che per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.

Art. 7

Il presente atto è esente dall'Imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/72 num. 642 art. 53 punto 16 della tabella – allegato B ed è soggetta, in caso d'uso, all'imposta di registro.

Per Il Comune di Agerola

Per la Regione Campania

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7).

Per Il Comune di Agerola

Per la Regione Campania
